

**Oggetto: parere legale in merito alla possibilità di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno.**

Ad evasione del gradito incarico conferitomi rassegno in appresso le meditate considerazioni alle quali sono potuto giungere in merito alla possibilità di utilizzazione economica – anche mediante diffusione a mezzo internet – di un'opera dell'ingegno.

In particolare mi è richiesto se, in base alla normativa vigente, è legittima la diffusione mediante internet di alcuni progetti da Ella realizzati in collaborazione con un studio professionale.

Orbene, la questione sottesa pare far venire in rilievo la disciplina dettata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“, volta a disciplinare e tutelare *“le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

Ora, posto che le opere segnalatemi sono pienamente ricomprese nella normativa in esame (*“i disegni e le opere dell'architettura”*, recita testualmente l'articolo 2), occorre valutare a chi spetta il diritto di utilizzazione economica di essa opera.

È infatti nella nozione di utilizzazione e/o sfruttamento economico che pare collocarsi la diffusione – anche a fini di promozione della propria attività – delle opere dell'ingegno a mezzo internet.

Sul punto l'articolo 12 della medesima legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede espressamente che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera ed ha

altresì “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti”.

Come chiarito dalla giurisprudenza civile tale diritto esclusivo permane in capo all’autore anche in caso di cessione dell’opera: “La riproduzione fotografica di un’opera pittorica costituisce una forma di utilizzazione economica concretante il diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 13 della legge sul diritto d’autore del quale l’autore resta titolare anche in caso di cessione dell’opera” (App. Roma, 8 febbraio 1983).

Nello stesso senso: “In tema di proprietà intellettuale non si applica il principio dell’esaurimento, elaborato sul diverso terreno del diritto industriale, con la conseguenza che, l’aver l’autore già autorizzato la divulgazione dell’opera attraverso mostre, iniziative promozionali o inserimento in siti internet, non comporta per ciò solo una cessione del diritto di sfruttamento, che continua ad appartenere al creatore. Pertanto, l’utilizzazione a fini commerciali senza previa autorizzazione della riproduzione di un disegno, ancorché già esposto in pubblico ed immesso in internet, concreta lesione del diritto d’autore, che si articola nel pregiudizio recato all’esclusiva sulla riproduzione dell’opera, all’esclusiva sulla messa in commercio, all’illegittimo sfruttamento economico ed al diritto al riconoscimento della paternità dell’opera. In assenza di prova del danno patrimoniale va riconosciuto il danno morale ed esistenziale da liquidarsi equitativamente” (Trib. Genova, Sez. VI, 20 aprile 2006).

Tanto chiarito, è opportuno comprendere chi debba essere considerato autore dell'opera, e, dunque, possa – legittimamente – utilizzarla economicamente.

A tal proposito, l'articolo 7 della legge, n. 633/1941, dispone che “E' considerato autore dell'opera collettiva chi **organizza e dirige** la creazione dell'opera stessa”.

Soggiunge il successivo articolo 8: “E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, **chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso...**”.

Il combinato disposto degli articolati testè richiamati, parrebbe far ritenere che autore delle opere in questione debba essere considerato lo studio presso il quale Ella prestava la Sua collaborazione, specie se la sottoscrizione dei relativi progetti fosse stata opera dei professionisti titolari dello studio professionale.

Ciò detto, è appena il caso di precisare che l'articolo 10 della legge n. 633/1941, disciplina anche l'ipotesi in cui l'opera sia stata creata “con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone”.

In tal caso il diritto di autore appartiene in comune a **tutti i coautori**.

Tuttavia, anche in siffatta ipotesi “l'opera **non** può essere pubblicata, se inedita, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite”.

Nelle suesposte considerazioni sta la risposta al quesito postomi.

Maggiori considerazioni potranno essere rese a fronte di una più compiuta esplicazione delle modalità di redazione degli elaborati progettuali ed in merito alla sottoscrizione di essi.

A disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento dovesse rendersi necessario, porgo cordiali saluti.

Avv. Roberto Damonte